

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1608)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1971

Rivalutazione degli assegni
annessi alle ricompense al valore militare

ONOREVOLI SENATORI — La legge n. 831 del 30 ottobre 1969, rivalutando con decorrenza 1° gennaio 1969, gli assegni annessi alle medaglie d'argento e di bronzo e alle croci di guerra al valor militare nonchè le pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, nella misura di quattro volte quelli stabiliti dalla legge n. 212 del 5 marzo 1961, ha ridotto soltanto in minima parte la sensibile e ingiustificata sperequazione conseguente alla legge n. 358 del 21 febbraio 1963, che concesse un assegno annuo di lire 1.000.000 ai decorati di medaglia d'oro al valor militare, cioè 16 volte l'assegno stabilito dalla citata legge del 1961.

Tale sperequazione provocò a suo tempo in tutti gli altri decorati al valor militare, e specialmente in quelli dell'Ordine militare d'Italia, un vivissimo e legittimo disagio morale che indusse alcuni parlamentari a presentare nella passata legislatura, senza peraltro riuscire a farli esaminare, e a ripresentare nella legislatura in corso proposte e disegni di legge intesi ad eliminare

detto disagio, rivalutando i relativi assegni nella stessa misura di 16 volte concessa ai decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Per esigenze di bilancio le nuove proposte ebbero come esito la legge n. 831 del 30 ottobre 1969, che, limitando la rivalutazione a sole quattro volte i precedenti assegni dei decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo e della croce di guerra al valor militare, nonchè le pensioni dei decorati dell'Ordine militare d'Italia, ha appena attenuato la sperequazione sopra lamentata, facendo così perdurare il malcontento della maggioranza dei decorati al valor militare, che, a ragione, si sentono mortificati per il loro declassamento nei confronti dei decorati di medaglia d'oro.

Per rendere più evidente la sperequazione creatasi, si ritiene opportuno indicare nel seguente prospetto l'entità degli assegni concessi ai decorati al valor militare dal 1918 al 1969:

Ordine militare d'Italia:

	1918	1942	1953	1961	1963	1969
Cav. di Gran Croce . . . L.	1.050	2.000	55.000	82.500	82.500	330.000
Grand'Ufficiale »	1.000	1.900	50.000	75.000	75.000	300.000
Commendatore »	950	1.800	45.000	67.500	67.500	270.000
Ufficiale »	900	1.700	40.000	60.000	60.000	240.000
Cavaliere »	850	1.600	35.000	52.500	52.500	210.000
Medaglia d'oro al V. M. »	800	1.500	40.000	60.000	1.000.000	1.000.000
Medaglia d'argento . . . »	400	750	12.500	18.750	18.750	80.000
Medaglia di bronzo . . . »	150	300	5.000	7.500	7.500	30.000
Croce di guerra »	—	—	7.500	5.000	5.000	20.000

Dall'esame dei suddetti numeri emerge in particolare che:

le pensioni dei decorati dell'Ordine militare d'Italia sono state sempre superiori all'assegno dei decorati di medaglia d'oro dal 1918 al 1963, mentre sono scese a circa 1/19 di tale assegno nel 1963 per risalire a circa 1/5 nel 1969 per il Cavaliere e a 1/3 per il Cavaliere di Gran Croce. Si verifica così l'assurdo che il Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine militare d'Italia (soltanto uno è vivente: il maresciallo d'Italia Ettore Bastico), cioè l'insignito della più alta ricompensa al valor militare percepisce oggi un assegno annuo di lire 330.000 pari a 1/3 dell'assegno del decorato di medaglia d'oro;

l'assegno del decorato di medaglia d'argento è stato metà di quello del decorato di medaglia d'oro dal 1918 al 1953, mentre è sceso a circa 1/3 dal 1953 al 1963 e addirittura a 1/53 nel 1963 per risalire a 1/12 nel 1969.

Ma veramente inspiegabile è la disparità nei riguardi delle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, istituito nel 1815 come « Ordine militare di Savoia » allo scopo di premiare « gli atti di valore congiunti alla militare perizia », cioè il valore personale e nello stesso tempo la capacità di comando dimostrati in guerra.

Le finalità istitutive dell'Ordine vennero mantenute dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 4, che ne cambiò la denominazione in « Ordine militare d'Italia », nonchè dalla successiva

legge 9 gennaio 1956, n. 25, e dal decreto del Presidente della Repubblica, 12 febbraio 1960, nel senso che « l'Ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate di terra, di mare e del cielo, o da singoli militari ad esse appartenenti che abbiano dato sicura prova di perizia, di senso di responsabilità e di valore ».

Sarebbe pertanto ingiusto sul piano morale considerare le medaglie d'oro quali uniche depositarie dell'aristocrazia del valore militare.

Dopo quanto sopra esposto il proponente ritiene che si imponga ormai l'urgente necessità di un riesame obiettivo della legge riguardante gli assegni annessi alle ricompense al valor militare, allo scopo di ripristinare le proporzioni preesistenti e ridare la serenità a migliaia di valorosi combattenti dei quali la maggioranza ha partecipato alla guerra 1915-18 e trovasi quindi in età avanzata (il meno vecchio ha già 72 anni!).

Il numero di essi è destinato per legge di natura a diminuire rapidamente nel prossimo avvenire e con esso diminuirà quindi l'onere annuale da sostenere nei prossimi esercizi finanziari. Un esempio basta a confermare tale rapida diminuzione. Nel 1964 i decorati viventi dell'Ordine militare d'Italia erano circa 600 ma alla data del 1° gennaio 1971 essi si sono ridotti a soli 280.

E ovviamente diminuisce con quasi uguale rapidità il numero delle vedove, alle quali peraltro la citata legge n. 831 del 30 ottobre 1969 concede soltanto il 50 per cento del nuovo assegno, invece dell'intera reversi-

bilità di esso, come era sempre avvenuto in passato.

Si tratta di un equo e doveroso atto riparatore al quale il Governo non può sottrarsi, trincerandosi dietro le esigenze del bilancio, di cui il proponente è ben consapevole ma pur sempre convinto della necessi-

tà di trovare il modo di superarle, ripartendo eventualmente la spesa tra due esercizi, qualora le disponibilità non consentano l'adeguamento dei suddetti assegni in un solo esercizio, purchè si risolva in maniera definitiva questo delicato problema i cui riflessi morali sono evidenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 831, è sostituito dal seguente:

« Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valore militare viventi, è concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 300.000, lire 120.000 e lire 60.000 annue.

L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212 ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 30 ottobre 1969, n. 831, è sostituito dal seguente:

« Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:

per il grado di Cavaliere, lire 1.000.000;
per il grado di Ufficiale, lire 1.100.000;
per il grado di Commendatore, lire 1.150.000;

per il grado di Grand'Ufficiale, lire 1.200.000;

per il grado di Cavaliere di Gran Croce, lire 1.300.000.

La pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno connesso con la decorazione, previsto con l'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212 ».

Art. 3.

Gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.500.000.000, nell'esercizio finanziario 1971, si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.